

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/TFN-ST – RIUNIONE DEL 4.3.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 4 marzo 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario**, con la collaborazione del sig. Nicola Terra.

#### 1) RECLAMO 22 – ASD SPORTING BROCCOSTELLA – ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CANCELLI LORENZO – 27.8.1992 – MATR. FIGC 4130778 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD FOOTBALL CITTÀ DI SORA).

Con ricorso proposto in data 16.10.18 la società Broccostella ha chiesto di ritenersi nullo in quanto mai sottoscritto il tesseramento del calciatore Cancelli Lorenzo in favore della società ASD Football Citta di Sora chiedendo altresì di ritenere valido, in quanto unico sottoscritto, il tesseramento sottoscritto con la società reclamante. Lamenta la reclamante di avere appreso a seguito del provvedimento reso dal Giudice Sportivo il quale avrebbe comminato la punizione sportiva della sconfitta per 3 a 0 perché la reclamante avrebbe schierato il citato calciatore Cancelli durante la partita ASD Broccostella – Esperia, valevole per la prima giornata di campionato girone L seconda categoria laziale. Va nel merito evidenziato che la società reclamante a sostegno della propria tesi deposita delle scritture di comparazione relative alla firma del calciatore.

Rileva però che successivamente al deposito del ricorso ed in corso di giudizio la posizione del calciatore è cambiata ed infatti quest'ultimo risulta essere stato tesserato a titolo definitivo per la società reclamante a fare data dal 6.12.2018. Tale circostanza per altro non contestata da nessuna delle parti ha determinato pertanto la cessazione della materia del contendere.

I fatti dedotti e le successive circostanze motivano sia il provvedimento di definitivo addebito della tassa di reclamo che la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara cessata la materia del contendere per effetto del successivo tesseramento del calciatore Cancelli Lorenzo - n. 27.8.1992 - matr. FIGC 4130778 in favore della stessa società ricorrente.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 del CGS, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa.

**2) RECLAMO 23 – ASD OSPEDALETTI CALCIO – FC VADO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICORSO AVVERSO LA DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TESSERAMENTO DEL CR LIGURIA, CIRCA LA DATA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FOFANA SOULEYMANE – 1.2.2003 – MATR. FIGC 3189738).**

Con atto del 23 ottobre 2018, la Società ASD Ospedaletti Calcio, in persona del Presidente pro-tempore e con l'assistenza legale degli Avv.ti Pezzini e Gallese, proponeva reclamo avverso il provvedimento dell'Ufficio tesseramento del Com. Reg. Liguria, con cui era stato accolto e registrato il tesseramento in suo favore del calciatore Fofana Souleymane, nato il 01/02/2003 (matr. FIGC 3189738) a far data dal 26 settembre 2018, mentre a detta della reclamante il relativo modulo era stato inviato e dematerializzato a firma elettronica, con tutti i documenti necessari, in data 20 settembre 2018. Pertanto, la Società ASD Ospedaletti Calcio chiedeva la retrodatazione del tesseramento nei termini anzidetti.

L'adita Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, verificata la rituale instaurazione del procedimento, nella riunione del 26 novembre 2018, pronunciava formale ordinanza, con cui dava mandato alla segreteria per acquisire presso il C.R. Liguria la documentazione che era stata allegata alla richiesta di tesseramento del 20.09.18 e la documentazione integrativa inviata il successivo 26 settembre. Tale richiesta veniva esaurientemente accolta e quindi il Tribunale ha emesso la decisione di accoglimento del reclamo, con restituzione della relativa tassa.

Infatti, come si evince anche dalla nota dell'08 gennaio 2019 trasmessa dal Comitato Regionale Liguria, la richiesta di tesseramento o aggiornamento di posizione del calciatore Fofana in favore della ASD Ospedaletti è stata depositata il 20 settembre 2018 mentre i documenti elencati nei numeri da 2 a 5 della nota in esame sono stati inviati il successivo 26 settembre. Occorre però tener presente che il calciatore Fofana Souleymane era già stato tesserato per la medesima Società nella precedente stagione sportiva 2017/2018 a seguito della presentazione di tutti i documenti prescritti dalle norme vigenti.

L'art. 40 comma 12 della Legge di Bilancio 2018 (n. 205 del 27 dicembre 2017) prevede e consente il tesseramento dei "minori di cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano".

Dal documento a carte 41 si evince che il calciatore aveva già prodotto i documenti necessari al tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018 e, tra essi, era compreso anche il certificato di iscrizione e frequenza dell'Istituto Comprensivo "A. Doria" di Vallecrosia (IM) riguardante sia l'anno scolastico 2016/17 sia l'anno 2017/18 (in data 4/4/2018). Quindi il certificato di frequenza per l'anno 2018/19 trasmesso il 26 settembre 2018 è da ritenersi un documento "ultroneo" rispetto ai documenti già in possesso della FIGC, che avevano legittimato il tesseramento per la trascorsa stagione sportiva.

Se ne deve concludere che la decorrenza del tesseramento per la stagione in corso può individuarsi nella data del 20 settembre 2018, come sostenuto dalla Società reclamante. Per quanto detto il reclamo appare fondato nel merito e come tale deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Ospedaletti Calcio e, per l'effetto, determina la data di decorrenza del tesseramento del calciatore Fofana Souleymane - n. 1.2.2003 – matr. FIGC 3189738 dal 20.9.2018 per la s.s. 2018-2019.

Nulla per la tassa.

**3) 26 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO C/O DIP. INTERREGIONALE – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AIELLO VITTORIO PIO (19.6.2002 – MATR. FIGC 5864926) PER LA SOCIETÀ ASD ROCCELLA.**

Con atto del 7 novembre 2018 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, dovendo decidere sul ricorso relativo alla gara juniores disputata il 13 ottobre 2018 tra le Società Gravina Vs Roccella, formulava richiesta di giudizio sulla posizione di tesseramento del calciatore Aiello Vittorio Pio, militante nella squadra ASD Roccella.

Esponesse in fatto che il Presidente della Società FBC Gravina aveva contestato, in sede di ricorso al Giudice Sportivo, la posizione regolare del calciatore Aiello, impiegato nella gara suddetta nonostante l'assenza di un regolare tesseramento, in quanto costui risultava svincolato dall'U.S. Catanzaro e mai tesserato per altra Società.

Il Tribunale nella riunione del 26 novembre 2018, disponeva con ordinanza l'acquisizione presso il Comitato Reg. Calabria – LND della documentazione attestante il tesseramento del calciatore Aiello in favore della Soc. ASD Roccella e la decorrenza del tesseramento stesso che il C. R. aveva indicato nella data del 17 ottobre 2018.

Dai documenti prodotti è emerso che la Società Roccella aveva creato la pratica, provvedendo alla stampa ed alla firma elettronica in data 13 settembre 2018, ma l'Ufficio Tesseramenti aveva rilevato l'irregolarità del modulo in quanto mancante della firma dei genitori: infatti il calciatore Aiello Vittorio, essendo nato il 19 giugno 2002, pur avendo compiuto i sedici anni non aveva ancora raggiunto la maggiore età.

La Società ha riconosciuto che il modulo era carente della firma dei genitori, ma probabilmente, tratta in inganno dalla parte finale dove si indica la necessità della firma dei genitori solo per i minori di anni 16, ha trasmesso telematicamente il modulo incompleto.

In realtà, il modulo esonera i genitori dalla firma solo per il consenso al trattamento dei dati personali, ma non anche per l'assunzione del vincolo del tesseramento.

Correttamente quindi l'Ufficio Tesseramento del Comit. Reg. Calabria non ha dato la propria convalida, invitando la Società a regolarizzare la richiesta con le firme dei genitori. Ciò è avvenuto in data 17 ottobre 2018 e la pratica è stata convalidata alle ore 14.54.32.

Consegue da quanto detto che il valido tesseramento del calciatore Aiello Vittorio si è perfezionato solo in data 17 ottobre 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

pronunciando sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Giudice Sportivo c/o il Dip. Interregionale – LND, dichiara valido ed operante il tesseramento del calciatore minore Aiello Vittorio Pio – n. 19.6.2002 – matr. FIGC 5864926 in favore della società ASD Roccella con decorrenza 17.10.2018.

**4) RECLAMO 34 – BONAVETTI ALESSANDRO (CALCIATORE MINORE N. 13.3.2003 – MATR. FIGC 7021420) - BONAVETTI ANDREA FELICE/DENISE ARDAGNA (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA NON INCLUSIONE DEL CALCIATORE BONAVETTI ALESSANDRO NELLA LISTA DI SVINCOLO).**

Ricorrono innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti i sig.ri Bonavetti Andrea Felice e Ardagna Denise quali genitori del minore Alessandro, lamentando la mancata inclusione del tesserato nella lista di vincolo, rappresentando e confermando l'interesse e la volontà del calciatore di svincolarsi dalla GSD La Spezia Calcio.

Risulta notiziata la società di appartenenza che nulla deduce, così come risulta versata la relativa tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nel valutare il caso di specie, rileva che agl'atti non vi è alcun accordo che possa far pensare ad una volontà tra le parti di svincolare il calciatore ed ad una successiva iniziativa per il conseguimento, laddove lo stesso Tribunale è stato adito quale primo Organo di Giustizia, in luogo di quello amministrativo territoriale.

Va da se che il Tribunale adito può e deve decidere unicamente avverso l'inclusione o la non inclusione del tesserato ed a seguito di atto ufficiale dell'Organo amministrativo, investito in primo grado.

Tale mancanza rende inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
dichiara inammissibile il ricorso presentato dal calciatore minore Bonavetti Alessandro - n. 13.3.2003 – matr. FIGC 7021420 e dai genitori Bonavetti Andrea Felice e Denise Ardagna.  
Dispone incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO 35 – SANTI JACOPO (CALCIATORE MINORE N. 28.10.2003 – MATR. FIGC 2323838) SANTI PAOLO/BIO DANIELA (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA NON INCLUSIONE DEL CALCIATORE SANTI JACOPO NELLA LISTA DI SVINCOLO).**

Ricorrono innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti i sig.ri Santi Paolo e Bio Daniela quali genitori del minore Jacopo, lamentando la mancata inclusione del tesserato nella lista di vincolo, rappresentando e confermando l'interesse e la volontà del calciatore di svincolarsi dalla GSD La Spezia Calcio.

Risulta notiziata la società di appartenenza che nulla deduce, così come risulta versata la relativa tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nel valutare il caso di specie, rileva che agl'atti non vi è alcun accordo che possa far pensare ad una volontà tra le parti di svincolare il calciatore ed ad una successiva iniziativa per il conseguimento, laddove lo stesso Tribunale è stato adito quale primo Organo di Giustizia, in luogo di quello amministrativo territoriale.

Va da se che il Tribunale adito può e deve decidere unicamente avverso l'inclusione o la non inclusione del tesserato ed a seguito di atto ufficiale dell'Organo amministrativo, investito in primo grado.

Tale mancanza rende inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal calciatore minore Santi Jacopo - n. 28.10.2003 – matr. FIGC 2323838 e dai genitori Santi Paolo e Bio Daniela.

Dispone incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO 36 – MAMMONE SAMUELE (CALCIATORE MINORE N. 31.10.2003 – MATR. FIGC 2065674) MAMMONE ANTONIO/CASSANO ANNA (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA NON INCLUSIONE DEL CALCIATORE MAMMONE SAMUELE NELLA LISTA DI SVINCOLO).**

Ricorrono innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti i sig.ri Mammone Antonio e Cassano Anna quali genitori del minore Samuele, lamentando la mancata inclusione del tesserato nella lista di vincolo, rappresentando e confermando l'interesse e la volontà del calciatore di svincolarsi dalla GSD La Spezia Calcio.

Risulta notiziata la società di appartenenza che nulla deduce, così come risulta versata la relativa tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nel valutare il caso di specie, rileva che agl'atti non vi è alcun accordo che possa far pensare ad una volontà tra le parti di svincolare il calciatore ed ad una successiva iniziativa per il conseguimento, laddove lo stesso Tribunale è stato adito quale primo Organo di Giustizia, in luogo di quello amministrativo territoriale.

Va da se che il Tribunale adito può e deve decidere unicamente avverso l'inclusione o la non inclusione del tesserato ed a seguito di atto ufficiale dell'Organo amministrativo, investito in primo grado.

Tale mancanza rende inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal calciatore minore Mammone Samuele - n. 31.10.2003 – matr. FIGC 2065674 e dai genitori Mammone Antonio e Cassano Anna.

Dispone incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario**, con la collaborazione del sig. Nicola Terra.

**7) RECLAMO 38 – ROLFO BEATRICE (CALCIATRICE – N. 11.8.1999 – MATR. FIGC 2469663) – SC MUSIELLO SALUZZO 90 ASD – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).**

La sig.ra Beatrice Rolfo, in data 23.1.2019 preponeva reclamo avverso la decisione del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta-Ufficio Tesseramento con la quale il citato Comitato avrebbe rigettato la richiesta di svincolo de qua. Il citato Comitato avrebbe motivato il rigetto sulla base del convincimento per cui la richiesta in oggetto sarebbe dovuta essere inoltrata al termine del campionato ed entro il 15 giugno. Avverso il detto provvedimento l'odierna reclamante ha altresì opposto che durante la stagione corrente, non sarebbe stata convocata né per il raduno iniziale né per alcuna gara ufficiale del campionato Eccellenza Regionale al quale è iscritta la SC Musiello Saluzzo 90 ASD e ciò per cause ad ella non imputabili. Precisava poi che, all'epoca della richiesta, la SC Musiello Saluzzo 90 ASD aveva disputato 8 gare del relativo campionato alle quali la reclamante non aveva partecipato per mancata convocazione, pur essendo assolutamente idonea all'attività agonistica. La reclamante specificava inoltre di aver ricevuto due comunicazioni: una raccomandata datata 21.11.2018 contenente la convocazione per partecipare alla partita di campionato Borghetto Borbera-Musiello Saluzzo del 2.12.2018 ma contestava che tale comunicazione risultava sprovvista dell'indicazione del luogo ove recarsi; l'altra, datata 12.11.2018, inerente una richiesta (ingiustificata) di rinnovo della visita medica effettuata il 12.2.2018, presso l'Ambulatorio Bios sito in Saluzzo alla Via Torino n. 73 bis. La sig.ra Rolfo, per quanto innanzi, riteneva fondata la formulata richiesta di svincolo per inattività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 Norme Organizzative Interne F.I.G.C. con inclusione in "lista di svincolo" e con effetto immediato.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va sul punto osservato che risulta essere stato effettivamente integrato il contraddittorio atteso che risulta essere stata provata l'inoltro alla società SC Musiello Saluzzo 90 ASD, sia della richiesta di svincolo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta-Ufficio Tesseramento in data 12.12.18, che dell'odierno ricorso dinanzi questo Tribunale in data 23.1.2019; la suddetta società nulla ha ritenuto di contro dedurre né in rito che nel merito.

Nel merito anche le circostanze addotte dalla ricorrente sono condivisibili laddove non vi è dubbio che la calciatrice, per motivi ad Ella non imputabili, non abbia preso parte alle gare (come disposto dalla norma invocata).

Va poi osservato che sebbene la società abbia inoltrato richiesta di nuove visite mediche, indipendentemente dalla valutazione della validità di tale convocazione, non risulta però essere stata effettuata alcuna successiva contestazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 capo 4 NOIF. Inoltre e da ultimo va osservato che su tutto quanto innanzi considerato la società non ha mai minimamente ritenuto di controdedurre.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dalla calciatrice Rolfo Beatrice - n. 11.8.1999 – matr. FIGC 2469663 e, per l'effetto, dichiara la stessa svincolata dalla società SC Musiello Saluzzo 90 ASD a far data del 12.12.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

**8) RECLAMO 39 – PEREZ TOMAS (CALCIATORE – N. 12.7.1995 – MATR. FIGC 1014780) – SSD ARL CIVITANOVESE CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ EX ART. 109 NOIF).**

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Perez Tomas, al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal C.R. Marche - L.N.D. avverso la richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, inoltrata dallo stesso il 12/12/18, nei confronti della SSD ARL Civitanovese Calcio.

Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale è fondato sulla dimenticanza dell'atleta dell'allegazione della ricevuta di invio della medesima richiesta effettuata alla Società di calcio di appartenenza; in subordine evidenzia che la società sportiva, nel costituirsi innanzi all'Organo di primo grado, ha ammesso di non aver convocato il calciatore, adducendo della non conoscenza del domicilio o residenza dello stesso.

Innanzi al Tribunale la SSD ARL nulla controdeduce, nonostante il rituale inoltro del reclamo.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dal reclamante.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, ha rilevato che effettivamente il calciatore nell'inviare al Comitato la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF e per inattività, nel rispetto dei termini, ha regolarmente notiziato la SSD ARL Civitanovese Calcio di appartenenza, ma ha dimenticato di allegare alla documentazione la raccomandata stessa, il cui documento risulta allegato al presente reclamo.

A tal proposito si evidenzia come è giurisprudenza costante del Tribunale, considerare il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima, sanabile in sede di ricorso, con allegazione di detta ricevuta – *Comm. Tess. 1999/2000; Com. Uff. n°. 44/D e seguenti* – ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Perez Tomas - n. 12.7.1995 – matr. FIGC 1014780 e, per l'effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società SSD ARL Civitanovese Calcio a far data del 12.12.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

**9) RECLAMO 40 – LANGELLOTTI EMILIO FRANCESCO (CALCIATORE MINORE – N. 8.9.2003 – MATR. FIGC 2525030) LANGELLOTTI VINCENZO/CASCAS ROSA ANNA (GENITORI) – ASD REAL MILETO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DEI GENITORI).**

Con reclamo del 23 gennaio 2019, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, i sig.ri Langellotti – Cascas hanno chiesto l'annullamento del tesseramento del loro figlio minore Langellotti Emilio Francesco, nato a Vibo Valentia l'8 settembre 2003, con l'ASD Real Mileto deducendo l'apocrifia delle firme poste in calce alla scheda di tesseramento in atti depositata.

A sostegno del reclamo, producono, quale scrittura di comparazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con autenticazione delle loro firme, evidenziando quindi l'assoluta difformità tra quelle autenticate dal pubblico ufficiale del Comune di residenza con quelle apposte in calce alla scheda di tesseramento.

Depositano altresì copia della distinta di invio del plico raccomandato contenente il reclamo oggetto dell'odierno giudizio, alla Società contro interessata.

Il Tribunale acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dagli istanti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancanza di controdeduzioni della società sportiva cointeressata all'odierno procedimento, rileva *ictu oculi*, l'apocriefa delle firme poste sulla scheda di tesseramento, assolutamente difformi da quelle portate in comparazione.

Osserva inoltre il Tribunale che, le firme apocriefe possiedono identità di caratteri (marcatamente adolescenziali) con la firma, anch'essa apposta in calce alla scheda di tesseramento, del calciatore minore Langellotti Emilio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il ricorso presentato dal calciatore minore Langellotti Emilio Francesco - n. 8.9.2003 – matr. FIGC 2525030 e, per l'effetto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del suddetto calciatore in favore della società ASD Real Mileto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 del CGS, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario**, con la collaborazione del sig. Nicola Terra.

#### **10) RECLAMO 41 – CAINAC DANIEL (CALCIATORE MINORE – N. 16.9.2003 – MATR. FIGC 2668407) CAINAC ANDREI/CAINAC DIANA (GENITORI) – US BOSTO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ).**

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, i sig.ri Daniel e Diana Cainac hanno chiesto lo svincolo per inattività del proprio figlio Cainac Daniel, nato in Moldavia il 19.09.2003 matr. 2668407, dalla US Bosto.

Il Tribunale rileva che il reclamo seppur fa riferimento alla opposizione di cui all'art. 107 NOIF deve essere inteso quale richiesta di svincolo per inattività che va presentato al Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Lombardia – LND e per tale motivo ordina la rimessione degli atti a tale Ufficio.

Va precisato che i termini di cui all'art. 109 NOIF così come integrati dal C.U. n. 3 del 17/07/2018 – Circolare Esplicativa Tesseramento S.S. 2018/2019 del Settore Giovanile e Scolastico per l'opposizione devono intendersi con decorrenza dalla data di comunicazione della presente motivazione da parte della Segreteria del Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara la propria incompetenza a favore del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Lombardia – LND, cui ordina rimettersi gli atti.

Dispone restituirsi la tassa.

**11) RECLAMO 43 – TONIOLO MARTINA (CALCIATRICE MINORE – N. 2.10.2001 – MATR. FIGC 6681873) TONIOLO STEFANO/POZZATI MONICA (GENITORI) – ACF TORINO - (RICORSO EX ART. 30 CGS CONI E 30 CGS FIGC.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
vista la motivata istanza di differimento presentata dalla società ACF Torino;  
rilevata la non opposizione della difesa della calciatrice ricorrente;  
Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 4.4.2019 ore 12.30.

**Il Presidente del TFN  
Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Publicato in Roma il 2 aprile 2019.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente della F.I.G.C.**  
Gabriele Gravina